SUNTO DELLE RAGIONI

PEL

BARONE D. FRANCESCO FERRARI

Nella Consulta generale del Regno.

QUANDO vennero pubblicate tra noi le leggi eversive della feudalità, il barone D. Francesco Ferrari trovavasi possessore del già feudo di Roseto, comperato dal padre suo nel 1792, per ducati 83,970 in grado di decima ad estinzione di candela davanti al S. R. C., sull' apprezzo del tavolario Schioppa, riveduto ed accresciuto su gli atti del tavolario Salerno; tenuti presenti un primo apprezzo del tavolario Papa del 1743; un secondo apprezzo del tavolario Vetromile del 1745; un terzo apprezzo dell' altro tavolario Papa figlio del nominato del 1765.

Gli apprezzi vennero fatti in contraddizione della università di Roseto; tanto che il primo dei nominati tavolari Papa, che apprezzava il feudo nel 1743 formò il catalogo de' corpi burgensatici sopra i nota-

menti della stessa università, esattamente conformi al catasto, che ebbe luogo nell'anno medesimo: catalogo riprodotto negli apprezzi posteriori, cioè del tavolario Vetromile; del tavolario Papa il giovane; del tavolario Schioppa; e finalmente del tavolario Salerno.

Il barone Ferrari per attributo essenziale della compera da lui fatta del feudo ha sempre e costantemente terraggiato sopra i corpi certi feudali, e burgensatici. Nè mai i cittadini del comune di Roseto, nè questo stesso davanti alla Commissione feudale aspirarono alla impresa di niegare al barone l'esercizio di questo diritto sopra i fondi della doppia indicata qualità; che anzi nè pur pensando a questa smisurata pretensione, si dolsero soltanto da prima in S. R. C. nel 1785, e poscia nella Commessione dei feudi, che il barone aveva alterata la prestazione del terraggio sopra lo intiero territorio del feudo; confessione preziosa, e che implicitamente include di potersi esigere dal feudatario il terraggio, anche universale, qualora ciò facesse misuratamente.

La Commissione de' feudi con sua sentenza dei 28 di maggio 1810 * con la scorta de' sicuri principì della materia; proscrisse la esazione del terraggio sopra i fondi chiusi, ossiano appadronati messi

* *Vedi pag. 15 della memoria per lo barone Ferrari.*

sul demanio feudale, poichè non trovò compruovata la feudalità universale dello intiero territorio; la rispettò e rispettare la doveva sopra i corpi certi feudali, e più ancora sopra i burgensatici, pei quali non aveva giuridizione di sorte alcuna; di che convinti i cittidini di Roseto non avevano osato sopra questo punto provocare le sue determinazioni; anzi fu esaminata e discussa la partita catastale dell' anno 1743, in cui i burgensatici erano allibrati, ed il barone venne codannato al pagamento della *bonatenenza.*

La Commessione dichiarò, che il barone *si servisse del suo diritto sopra i beni anche dai particolari posseduti, e rivelati come burgensatici nel general catasto, e nei demanî dell' ex-feudo.*

Così diffinite le cose, mediante il giudicato della Commessione dei feudi, riusciva chiaro da un lato la proscrizione del terraggio universale sul territorio di Roseto; e dall' altro la conservazione del diritto di terraggiare nel barone sopra i corpi certi feudali, e massime sopra i burgensatici.

L' unico bene, che agognar potevano i Rosetani era, relativamente ai primi, la riduzione alla derrata principale; la commutazione in danaro, e la redimibilità del censo; ma questi favori frutto delle leggi eversive confermavano il diritto della esazione del terraggio in vece di scuoterlo.

Il Commessario ripartitore con una prima sua ordinanza del giorno 31 di agosto 1811 * divise il demanio feudale tra il barone, la università.

Spedita questa prima operazione, avvisava il baron Ferrari confidentemente di potere usare della pienezza dei diritti suoi, custoditigli dal giudicato sopra i fondi burgensatici da lui medesimo posseduti; o burgensatici da altri per sua toleranza occupati, cioè a dire i colonici, sia riscuotendo il consueto terraggio, sia cacciandone via i coloni, che per sua indulgenza l'occupavano.

Da questa pretensione, che il barone pose avanti, nacque la contraversia unicamente ristretta intorno alla inamovibilità dei coloni, la quale di per se sola includeva l'obbligo di pagare il terraggio; salvi i soli beneficì inerenti alle colonie, ove mai queste venissero proclamate.

Il Commessario ripartitore dopo di aver dati molti provvedimenti, intesi a sostenere i diritti del feudatario, ed a reprimere gli eccessi dei Rosetani, espresse al procurator generale presso la Commessione dei feudi, le ragioni per le quali era egli mosso a deliberarsi contro la inomovibilità dei coloni. Segnantemente gliene imponeva ** la qualità burgensatica dei fon-

* Pag. 18 della memoria stampata.

** Fog. 23 della memoria.

di specificamente allibrati nella partita del catasto del 1743, la quale era stata ritenuta come santa e legittima dal giudicato della Commissione medesima.

Il procurator generale però vide la cosa diversamente rispetto soltanto alla quistione della inamovibilità dei coloni. Egli avvisò, che i fondi burgensatici più che i feudali erano suscettivi delle colonie. Sollecitò il Commessario suddetto a profferire sna ordinanza per lo mantenimento delle medesime in qualunque fondo si trovassero. Si riserbò egli poi di precisare sopra quali fondi i possessori dovessero pagare il terraggio ai termini del giudicato, nella qualità di coloni perpetui.

Il Commessario ripartitore diede fuori una seconda ordinanza nel dì 17 di dicembre del 1811 del tenor seguente: Dichiara

1. *Servirsi l' ex-feudatario del suo diritto sulle terre descritte per burgensatiche nel catasto del 1743 per quanto sono possedute da lui, o da quelli ai quali le abbia concesse con pubbliche scritture, e non da altri.*

2. *Per esecuzione della decisione della commessione feudale si astenga l'ex-feudatario da qualunque esazione di terraggio, o fida nei territorii appadronati, non ostante che l' ex-feudatario gli abbia nel catasto rivelati per suoi burgensatici.*

I COLONI IN QUALUNQUE FONDO SI TROVINO SIENO INAMOVIBILI. Sono applicabili ai medesimi le disposizioni dei reali decreti de' 3 dicembre 1808, *e* 16 *ottobre* 1809 *per la chiusura delle terre. L'ex-feudatario si astenga da esigervi fida.*

3. *SI FACCIA RAPPORTO AL PROCURATORE GENERALE WINSPEARE, ACCIÒ DICHIARI QUALI SIENO I FONDI SU DEI QUALI POTRA' ESSER LEGITTIMO ALL' EX-FEUDATARIO IL DIRITTO DI TERRAGGIARE COLLA PRESUNTA QUALITA' EX-FEUDALE.*

Con questa ordinanza dichiarò tra l'altro inamovili i coloni in qualunque fondo si ritrovassero. Dispose, che si facesse rapporto al procnrator generale Winspeare, acciò avesse dichiarato quali fossero i fondi, su dei quali potesse essere legittimo all'ex-feudatario il diritto di terraggiare con la presenta qualità ex-feudale.

Nel giorno 13 di maggio del 1811 il procurator generale rimise al Commessario ripartitore il catalogo dei corpi burgensatici, e certi feudali,* sopra i quali aveva il diritto di terraggiare il barone; catalogo desunto dagli apprezzi dei tavolari Vetromile e Papa.

Molti portentosi avvenimenti ebbero luogo; per quel fato è facile supporre.

La nota distinta dei corpi burgensatici e feuda-

* Pag. 52. della memoria.

li annessa all' ufficio del procurator generale, da costui rimessa al Commessario ripartitore, si disperse: gli apprezzi esibiti nella Intendenza di Cosenza non più si rinvennero: la esecuzione precipitosa della cennata ordinanza si affrettava a tutta possa dal delegato Bartholini; esecuzione non mai apprnovata, e che per opposto non poteva certamente appruovarsi da quel medesimo Commessario, il quale era legato dalla sua stessa ordinanza, che l' obbligava ad attendere la dichiarazione del procurator generale, e di conformarsi al suo avviso.

Travagliato il barone Ferrari da tante angustie, e da tanti disastri, estrasse con gravissimo dispendio le intere spedizioni dall' archivio generale del Regno dei due apprezzi di Vetromile e Papa, i quali giunsero all' Intendente di Calabria citra per l' organo del procurator generale presso la G. C. dei Conti.

Appena pervenuti gli apprezzi sollecitò il barone, ed ottenne da quello Intendente nel carattere di Commessario ripartitore la corrispondeute ordinanza; mediante la quale si concesse a lui il diritto di terraggiare sopra i fondi burgensatici e certi feudali, sì come stavano descritti negli apprezzi di Vetromile, e di Papa; appunto nella maniera, che dichiarato aveva il procurator generale presso l'abolita Commissione feudale.

Del folto stuolo dei coloni citati, e condannati, ben pochi ne produssero richiamo nella G. C. dei Conti. Fattasi lite, la ordinanza dello Intendente venne annullata per difetto di rito con avviso dei 22 di dicembre del 1829 * appruovato sovranamente da S. M. (D. G.); e si ordinò; *che le parti adissero l' Intendente della provincia in qualità di commessario ripartitore*, *AFFINCHÈ MANDASSE IN ESECUZIONE LA PARTE CONTROVERSA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE FEUDALE DEL* 28 *MAGGIO* 1810.

Restauratasi la controversia per esecuzione del cennato giudicato, l' Intendente rifece la sua ordinanza. Di questa se ne gravarono i coloni, e la G. C. dei Conti con secondo avviso de' 25 di giugno 1834; del quale ora è disputa nella Consulta generale; manomettendo il doppio giudicato, i titoli, le ragioni, e pur quanto di più santo e giusto militava in prò del barone Ferrari, ha ricevuto, e fatto diritto al richiamo, e per lo effetto ha messo nel nulla la ordinanza dell' Intendente; privando il barone del diritto di terraggiare sopra fondi, pei quali non mai si ebbe talento di suscitare quistione di sorte alcuna. L' avviso è del tenor seguente.

* *Sul rapporto del consigliere Sorrentino.*

Intesi gli avvocati delle parti, ed il Pubbli-

* Pag. 39. della memoria stampata.

co Ministero in persona del Procurator generale graduato cavalier d' Urso. Ha elevate le seguenti quistioni.

1. *È ammessibile il reclamo di coloro, che non sono del numero di quei diciotto individui, nell' interesse da' quali la Gran Corte annullò l' ordinanza dell' Intendente di Calabria Citeriora del dì* 3 *giugno* 1828?

2. *Quali provvidenze rimasero a darsi dopo l' ordinanza del commessario Galdi del dì* 17 *dicembre* 1811?

L' Intendente si è uniformato alla medesima nel profferire la sua ordinanza del dì 4 *settembre* 1833?

3. *Devesi far diritto al reclamo incidente del barone Ferrari.*

SULLA PRIMA QUISTIONE

Ha considerato, che non possa il barone dopo tutto quello, che ha operato davanti all' Intendente della provincia, provocando la nuova ordinanza, da cui è reclamo, trarre motivo d' inammissibilità della decisione di questa Gran Corte del dì 22 *dicembre* 1829, *onde togliere a coloro, che non sono del numero de' diciotto individui con-*

templati nella decisione medesima il diritto di ricorrere per richiamo contro la nuova ordinanza suddetta profferita dallo Intendento della provincia a 4 settembre 1833.

Pronunziata, ed approvata da S. M. l' enunciata decisione del dì 22 dicembre 1829, che annullò la precedente ordinanza dell' intendente nello interesse di soli diciotto fra gl' individui, ch' erano compresi nell' ordinanza medesima, il barone se voleva, o credeva dover avvalersi della detta ordinanza contro coloro, che non ne avevano reclamato, non doveva nel rinnovare le sue istanze davanti all' Intendente, citarli ad intervenire nel nuovo giudizio. Ma egli li chiamò, e l' Intendente li comprese nella sua nuova ordinanza, soggettandoli al pagamento del terraggio a favore del barone: dunque non vi è ragione da escluderli dal benefizio di reclamare dall' ordinanzu suddetta; siccome non vi sarebbe stata ragione da interdir loro di difendersi davanti all' Intendente della provincia.

SULLA SECONDA QUISTIONE

Ha considerato quanto siegue: L' attuale ordinanza non è stata provocata, nè si è profferita

che per ispiegarsi quelle provvidenze per le quali il commissario Galdi, coll' articolo 3. della sua ordinanza del dì 17 dicembre 1811, volle consultare il procuratore generale allora, Winspeare. Con detta ordinanza dopo di avere il Commessario dichiarato potersi l' ex-feudatario servire dal suo diritto sulle terre descritte per burgensatiche nel catasto del 1743, per quanto fossero possedute da lui, o da coloro, a' quali le avea concesse con pubbliche scritture, e non da altri; dopo di avere per esecuzione della decisione della commessione feudale, ordinata che si astenesse il medesimo da qualunque esazione, o fida ne' terreni appadronati, non ostantechè egli li avesse ritenuti per suoi burgensatici nel catasto: dopo di avere dichiarati inamovibili i coloni in qualunque fondo si fossero trovati, ed applicate a' medesimi le disposizioni de' decreti de' 3 dicembre 1808, e 16 ottobre 1809 per la chiusura delle terre, dopo di avergli proibito di esiger fida, incontrò dubbio nel definire i fondi su' quali fosse stato legittimo al barone il diritto di terraggiare colla presunta qualità ex-feudale; e quindi coll' articolo 3 dell' ordinanza medesima ordinò farsi rapporto al procurator generale Winspeare intorno ad un tale oggetto. Da ciò si scorge, che il punto che

rimase non deciso nell' ordinanza di Galdi fu quello del diritto di terraggiare ne' fondi di presunta qualità ex-feudale. A questo dovevano esser dirette le dimande del barone; a questo l' ordinanza dell' Intendente della provincia. La decisione della Gran Corte che nel 1829 inviò le parti davanti all' Intendente suddetto, affinchè in qualità di commessario ripartitore avesse mandata in esecuzione la parte controversa della decisione della commession feudale de' 28 maggio 1810, non cangiò lo stato della quistione, giacchè essa non annullò la precedente ordinanza dell' Intendente, che per motivo di rito; non riguardò nè riguardar poteva l' ordinanza di Galdi de' 17 dicembre 1811, poichè da essa non eravi reclamo. Winspeare a tanto fu consultato, ma la risposta, che diede non fu uniforme alla richiesta. Il commissario Galdi avealo interrogato dei fondi sui quali poteva essere legittimo al barone il terraggio colla presunta qualità ex-feudale. Egli nella risposta parlò di fondi ex-feudali, e di fondi burgensatici. Ciò diede motivo al barone, dopo molti anni sotto sembianza di far interporre quella provvidenza che Galdi non aveva data, di rivenire sù burgensatici, e cercare di distruggere quello che Galdi stesso aveva deciso col capo primo della sua or-

dinanza intorno a' burgensatici suddetti, poggiandosi alla enunciata dichiarazione di Winspeare. Se questo magistrato era dal decreto del 3 luglio 1810 *chiamato a sciogliere per via di avviso i dubbii, che poteano insorgere a' commessarii ripartitori nell'esecuzione degli atti della commessione feudale, il parere di lui non poteva distruggere le ordinanze già pronunziate da' medesimi, le quali dovevano solo impugnarsi per via di legittimi gravami. L'autorità del nominato procuratore generale Winspeare, egualmente che gli argomenti, che il barone trae da' cinque apprezzi de' due Papa, di Vetromile, di Schioppa, e di Salerno, onde persuadere che i fondi descritti ne' medesimi per burgensatici, per tali realmente dovessero aversi e che quindi gli fosse lecito il terraggio su medesimi, non può egli farli valere che quando mediante un legittimo gravame, se questo tuttora gli compete, facesse rivocare l'ordinanza di Galdi, col primo articolo della quale su detti burgensatici gli fu permesso il terraggio, solo quando gli stessi per tali fossero stati descritti nel catasto del* 1743, *e per quanto fossero posseduti da lui, o da coloro a' quali li avesse concessi con pubbliche scritture, e non da altri.*

Nè, per evitare la contradizione, in cui si

trova la dimanda del barone coll' ordinanze di Galdi, gli vale il dire, che il citato articolo primo della detta ordinanza parlava di fondi, che dovevane ritenere la qualità assoluta di burgensatici; e l' interpellazione a Winspeare riguardò quei fondi, che sebbene comprati, e posseduti come burgensatici dal Barone, dovevano presumersi di presunta qualità feudale, perchè posti tra i confini del feudo. Questa distinzione è contraria all'assunto del Barone. In fatti se egli avesse voluto stare alla medesima nel provocare la nuova ordinanza dall' Intendente della provincia, avrebbe dovuto limitarsi a chiedere la dichiarazione de' fondi di presunta qualità ex-feudale, su' quali poteva essergli legittimo il diritto del terraggio. Ma egli per lo contrario, credendo sempre di poter trar partito dalla citata dichiarazione di Winspeare, onde distruggere quello che Galdi aveva deciso sù burgensatici, dimandò davanti all'Intendente, di dichiarare definitivamente deciso il diritto che aveva, di potere terreggiare sù fondi descritti per burgensatici ne' due apprezzi di Vetromile, e Papa, come ogni altro privato proprietario; fondi, che come il Barone confessa nella sua memoria data alle stampe folio 70, erano identicamente quegli stessi, che erano stati rivelati nel catasto del 1743

e de' quali aveva giudicato Galdi, limitando sù medesimi, come sopra si è detto, ogni diritto del Barone, fra i quali quello di terraggiare, a' soli casi, ne' quali i fondi suddetti fossero rivelati per burgensatici nel catasto del 1743, e si fossero posseduti o da lui, o da coloro a' quali egli li avesse concessi con pubbliche scritture. Dunque anche ammessa la mentovata distinzione, la dimanda del Barone non si accorda coll' ordinanza di Galdi.

Non è da tralasciarsi di osservare, che Winspeare stesso non intese di dare alla sua dichiarazione quell' estensione che ha preteso il Barone, e che le ha data l' Intendente. Infatti nel fare l'invio del suo notamento all' Intendente di Calabria Citeriore, addì 10 giugno 1812, lo avvertì che lo stesso non dava diritto all' ex-feudatario di rivendicare quello, che non possedeva, cioè ne' termini della decisione della Commessione feudale.

Per gli esposti motivi è chiaro doversi annullare l' ordinanza dell' Intendente di Calabria Citeriore del dì 4 settembre 1833, salvo al Barone il diritto di far dichiarare sù quali fondi gli possa esser legittimo il diritto di terraggiare colla presunta qualità ex-feudale.

SULLA TERZA QUISTIONE.

Ha considerato la Gran Corte, che il Capo quarto dell' ordinanza impugnata abbia lesi i dritti del Barone, e che questi giustamente ne abbia incidentalmente reclamato, come in aperta contradizione colla ordinanza del Commissario del Re. Infatti col capo 1. dell' ordinanza di Galdi fa permesso al Barone di servirsi del suo diritto sulle terre descritte per burgensatiche nel catasto del 1743, per quando si possedevano da lui, o da coloro, a'quali le aveva concesse con pubbliche scritture, e non da altri. Or questa disposizione dell' ordinanza di Galdi rimarrebbe distrutta da ciò, che si è ordinato col detto capo quarto dell' ordinanza dello Intendente di Calabria Citeriore, cioè dalla proibizione ingiunta di ogni esigenza sul rimanente territorio di Rofeto, sia che si trovassero dal Barone posseduti, sia che si trovassero da lui concessi. É vero, che una tale disposizione era subordinata a quella, colla quale l' Intendente aveva permesso al Barone di terraggiare su tutt' i fondi portati per burgensatici negli apprezzi di Vetromile, e Papa; e che cadendo quella parte dell' ordinanza per effetto del reclamo prodottone dei ricorrenti verrebbe a cadere anche questa; ma avendone il Barone

espressamente reclamato, non si può non pronunziare sul detto reclamo.

Per tali considerazioni.

Uniformemente alle conclusioni del ministero pubblico.

É di avviso.

Dichiararsi ammissibile il reclamo prodotto da' cittadini di Roseto, Amendolare, e Montegiordano, avverso l' ordinanza dell' Intendente di Calabria Citeriore de' 4 settembre 1833.

E facendo diritto tanto al reclamo medesimo quanto al reclamo incidente dell' ex-Barone, annullarsi l' ordinanza suddetta, salve rimanendo alle parti le rispettive ragioni, come per legge.

La Gran Corte dei conti è caduta in questo avviso, essendosi ravvolta in due trascorsi imperdonabili. Essa ha confuso, anzi ha ritenuto per una sola e medesima cosa i corpi certi feudali ed i corpi burgensatici di presunta qualità feudale. Commesso questo primo fallo è sdrucciolata nel secondo, leggendo nell' ordinanza del Commessario ripartitore un giudicato, il quale avesse irrevocabilmente tolto ogni di-

ritto al barone di terraggiare sopra i fondi di questa specie. Un simile ragionamento si manifesta vizioso dalle violazioni che arreca, non meno nei giudicati preesistenti, che dalla serie degli assurdi che crea nei più sicuri principî della materia che ne occupa. Perciocchè la Gran Corte:

I. Ha distrutto la naturale distinzione de' fondi tra certi feudali, e burgensatici presunti tali dalla legge.

Ha manomesse tutte le regole di interpretazione intendendo l'ordinanza del Commessario ripartitore nel senso in cui l'ha applicata. Anzi l'ha pienamente annullata ritenendo come giudicata una disputa espressamente riserbata a decidersi in altro tempo.

III. Ha pure violato il suo medesimo giudicato contenuto nello avviso sovranamente approvato de' 22 di dicembre del 1829.

Queste proposizioni verranno quì brevemente dimostrate; rinviando i leggitori alla lunga memoria pubblicata per le stampe a pro del baron Ferrari, e nella quale diffusamente di queste stesse cose si ragiona.

§. I. Cenno dei principî della materia -- Natura ed attributi dei fondi feudali, e dei burgensatici presunti di tale qualità.

Le leggi eversive della feudalità hanno dichiarato estinto il diritto di devoluzione in favore del Fisco; ond'è che presso il feudatario si è consolidato il diretto all'utile dominio. * Questo insigne beneficio ha rafforzato negli ex-baroni il diritto di esigere le prestazioni; i redditi; il terraggio come il corrispettivo delle concessioni.

La eversione della feudalità non distrusse nei feudatarî la esazione del terraggio; anzi la avvalorò con la congiunzione del diretto e dell'utile dominio.

Il barone poteva terraggiare anche sopra lo intero demanio feudale, qualora costasse di essere il feudo disabitato, e di avervi egli chiamato la popolazione.

Con maggior ragione riscuoteva questa corrisponsione sopra i corpi certi feudali, perchè questo diritto gli venne conservato dalla legge. Soltanto doveva soffrire, che i censuarî commutassero la prestazione in danaro, giusta i decreti de'3 dicembre 1808, e 16 ottobre 1809.

Pe' corpi burgensatici non vi fu imperio di alcuna legge, nè potere della Commissione de' feudi,

* Legge degli 8 di agosto 1806.

e tantomeno dei Commessarì ripartitori, mentre sopra questi il barone esercitava pianissimo diritto, il qual consisteva non solamente nella esazione del terraggio, ma pure nella espulsione dei possessori, come avrebbe egli usato del suo diritto sopra le altre sue libere proprietà.

La legge, la quale era stata sì larga verso i baroni; sino al segno di rassicurarli per sempre, che non mai si sarebbe più dato luogo ad alcuna devoluzione a favore del Fisco pe' corpi certi feudali, onde far sì che questo beneficio incontrasse un compensamento, pose in essere una presunzione per quei beni, i quali comunque di certa indole burgensatica, si trovassero siti nei confini dei feudi. Questi fondi appunto li chiamò di presunta origine feudale. Ciò fu escogitato per limitare l'arbitrio dominicale del barone, soggettandolo ad una doppia pazienza, cioè: di non potere espellere i coloni che l'occupassero, da oltre dieci anni, e di dover soffrire che questi facessero la commutazione in danaro. In somma la presunzione, che creò la legge non tolse al barone altro diritto, che quello di cacciar fuori dei fondi gli occupatori decennali dei medesimi; ma per nulla violò, o deminuì il diritto di esigere il terraggio, il quale per queste ragioni appunto rimase saldo, ed inviolato. Di fatto la presunzione è certamente da meno della verità. Or se il

barone legittimamente terraggia sopra i fondi di certa natura feudale; con migliori auspicì deve pur terraggiare sopra i fondi che la legge li presume tali, abbenchè veri burgensatici; per lo principio, che se fossero di minor prerogativa, cioè feudali, anche andrebbero soggetti al tarraggio verso il feudatario. Adunque questi fondi di presunta qualità feudale non costituiscono una terza classe di beni diversa dai certi fendali, e dai burgensatici; ma sono effettivamente di questa seconda specie, creduti però della prima, per far comuni ai coloni i beneficì concessi agli occupatori dei fondi certi feudali; il che non toglie, ma suggella e conferma il diritto di terraggiare nel barone.

Laonde di doppia specie sono i beni componenti la tavola del feudo: o certi fendali, o burgensatici. Questi soffrono una distinzione; vale a dire, o sono possedati direttamente dal feudatario, ovvero concessi ad altri con pubbliche scrittnre; o occupati da particolari e siti *intra fines feudi.*

I corpi certi fendali sono indubitatamente soggetti alla prestazione del terraggio.

Pei burgensatici il barone; ove li avesse conceduti con titoli, poteva da questi espellere i fittaiuoli, o gli enfiteuti; in somma far di questi il suo bel piacere. Per quelli poi, sopra i quali aveva tolerato che vi stesseso i coloni per oltre un decennio, tutta

la pena si riduceva, che da questi fondi costoro erano inamovibili, ed avevano il beneficio della commutazione, sia in danaro, sia nella derrata principale. In altri termini il diretto dominio consolidato all'utile si convertiva per questi fondi in un censo reservativo.

Ma appnnto perchè il barone non poteva espellere i coloni dai fondi suoi, ne conseguita che egli possa e debba esigerne il terraggio, che costituisce il canone di questo censo.

E sarà sempre impossibile a concepirsi, come mai coloro, che sono occupatori, cioè coloni dei fondi del barone, ed i quali in grazia della decennale tolleranza non ne possono venire espulsi; diventino poi padroni assoluti dei fondi medesimi; e rimangono esonerati dalla corrisponsione del terraggio all'ex-barone!

La Gran Corte avendo confuso queste due specie di fondi tra di loro separate e distinte, ha surrogato la certezza alla presunzione. Ha creduto feudali i burgensatici, che per favorire i coloni si sono creduti di origine ex-feudali, dacchè si vedevano posti tra i confini del feudo.

I corpi feudali sono certi di lor natura; i presunti feudali non sono tali essenzialmente; ma per opposto burgensatici, che la legge presume tali, per appiccarvi alla presunzione i beneficì della commuta-

zione in favore dei coloni, che dichiara perpetui. Ma in questo, cioè nel diffinire la natura dei fondi, non ne poteva, nè doveva mai seguitare la perdita del diritto a terraggiare.

Diffinita questa prima idea sostanziale; passiamo alla rassegna delle altre violazioni.

§. II. Violazione della ordinanza del commessario ripartitore; viziosa intelligenza data alla medesima dalla G. C. dei conti.

Si premetta una circostanza interessante di fatto, cioè che nissuna disputa poteva impegnarsi relativamente al terraggio sopra corpi feudali; comechè il Commessario ripartitore con una prima ordinanza di agosto 1811, divise il demanio feudale tra il barone ed il comune.

Da poi, sì come l' ex-feudatario vantava in suo favore il giudicato della Commessione feudale de' 28 di maggio 1810, il quale gli aveva concesso *di valersi del pieno suo diritto sopra i fondi posseduti dai particolari, e rivelati come burgensatici nel catasto generale*; agognava a metter fuori da questi fondi coloro, i quali li avevano di fatto occupati.

Ecco come s' impegnò a questo proposito la disputa intorno al potersi, o no amuovere i coloni.

Il Commessario ripartitore distese un preciso rap-

porto al proccurator generale presso la Commessione dei feudi pria di rendere la sua ordinanza; qual rapporto si legge per tenore nel luogo della memoria di sopra cennato. Con questo illustra, e comenta la sua posteriore ordinanza del dì 17 di dicembre del 1811.

Egli si determina nel credere i fondi da' quali volevansi cacciar fuori i coloni come pretti burgensatici, stantechè si vedevano allibrati nella partita catastale del 1743, che il giudicato della Commessione feudale aveva ritenuta come inviolabile e santa. Era mosso però a supporli, giusta il decreto de' 10 gennaio 1810 di origine feudale, sol perchè siti *intra fines feudi.* Dunque il Commessario ripartitore era così convinto che il barone potesse esigere il terraggio sopra questi fondi burgensatici posseduti dai coloni senza scrittura, ma per semplice toleranza, che inclinava ad accogliere la maggior pretensione del feudatario, cioè a volerli metter fuori dei fondi.

Il proccuratator generale rispose, che egli doveva distinguere le cose; vale a dire doveva tener per fermo, che i fondi burgensatici eran più suscettivi dei feudali delle colonie, e perciò da questi non doveva permettere, che si espellessero i coloni, anzi doveva ritenerli.

Il Commessario si aderì all' avviso del proccuratore generale, e dichiarò i coloni inamovibili. Discese

poi a statuire intorno all' esercizio dei diritti del barone sopra i fondi, sieno burgensatici da lui stesso posseduti, o ad altri concessi con pubbliche scritture, sieno burgensatici ancora, ma di presunta origine feudale occupati da' coloni, e posti nei confini del feudo.

In effetti col capo I. della sua ordinanza dichiarò valersi il barone del suo diritto sopra i burgensatici da lui posseduti, o da altri mediante pubblici titoli. Cosa mai s' intende per suo diritto? L' esazione del terraggio, sì come ha creduto la Gran Corte dei conti? No al certo. S' intende; che il barone poteva da questi fondi, non solamente riscuotere la prestazione corrispettiva, ma pure sciogliere gli affitti; devolvere i corpi; cacciarne via i coloni. In somma si valeva del suo diritto come sopra di cosa sua patrimoniale, e messa fuori delle attribuzioni del Commessario ripartitore.

Col capo 3. Il Commessario manifestò di non sapere quali fossero i fondi burgensatici di presunta qualità feudale, e ne condizionò la sua dichiarazione, subordinandola al parere di Winspeare.

Dunque il Commessario non diffinì la quistione in rapporto ai burgensatici occupati dai particolari, senza concessione, cioè pe' presunti feudali, ma la rimise a Winspeare. Decise col secondo capo la

disputa relativamente a quelli appadronati, ma questi formavano una categoria distinta da quelli burgensatici di presunta qualità feudale nel modo stesso col quale si vede distinto il primo capo del secondo; il secondo dal terzo; vale a dire la ordinanza in altri termini contiene tre diverse dispositive.

La prima riguarda i fondi burgensatici posseduti dal barone, o concessi con scritture autentiche ad altri.

La seconda concerne i fondi appadronati sul demanio feudale.

La terza riflette i burgensatici, ma di presunta origine feudale; pei quali non vi è provvedimento, ma riserba di doversi provvedere, dopo la dichiarazione di Winspeare.

Se questo magistrato rispose, e dichiarando il dubbio, indicò i fondi, sopra i quali poteva terraggiare il barone, e disse essere quelli appunto descritti negli apprezzi di Vetromile e Papa, è chiarissimo che la spiegazione del Proccurator generale si compenetra e s'immedesima col giudicato della Commissione feudale, con cui costituisce un sol tutto inviolabile.

Se dunque il primo capo è definito, ed il terzo è definibile dopo lo schiarimento; come mai potrà succedere, che si trovi giudicato ciò che fu riserbato a giudicarsi; e quel che è peggio assorbito dal

capo primo che riguardò oggetti diversissimi, e tra loro distinti?

La sana critica non ammette contraddizioni negli atti della vita civile, e massimamente nei giudicati. Nella specie poi non si sa scorgere in modo alcuno; perciocchè il capo primo della ordinanza risguardò tassativamente l'esercizio dei diritti dominicali pienissimi del barone sopra i burgensatici da lui posseduti, o ad altri concessi con titoli autentici. Il capo terzo ebbe in mira il solo diritto di terraggiare; e non già di assoluto dominio sopra i burgensatici occupati da coloni e messi tra i confini del feudo, e perciò di presunta origine feudale. Queste cose tra loro sono assai separate e distinte. Ma se anche dubbiezza vi si scorgesse, questa dovrebbe risolversi per la fermezza del giudicato, e del diritto delle parti, non potendo nissuno perdere un diritto per via di supposizioni. E quì la G. C. sopra un dubbio, anzi un equivoco ha privato il baron Ferrari di un diritto indisputabile. Ma la ordinanza è chiarissima per rifiutare qualunque illustrazione: basta rammentarsi della contestazione, e dei termini della stessa che la preparò per convincersi di questa massima.

Da un lato il barone voleva latamente interpetrare il diritto a lui conservato dal giudicato della Commissione feudale sopra i beni rivelati per bur-

gensatici dai particolari nel catasto del 1743, e pretendeva di espellerne i coloni.

Dall'altro costoro sostennero di essere inamovibili; il che importa confessare di non essere possessori dei fondi appadronati. Di fatto anche in G. C. dei Conti gli avversarî nel volume de'documenti prodotti in appoggio del loro richiamo, hanno presentato cinque istrumenti, mediante i quali dimostrano, che cotesti beni erano COLONIE, e che poi erano state liberate dalla prestazione del terraggio. Colonia ed esenzione di terraggio sono idee pugnanti e contraddittorie tra loro. Per lo solo fatto, e per la sola pretensione di essere colonie, ne consegue l'obbligo della corrisponsione della prestazione, ossia del terraggio.

Queste indubitabili verità si circondano di splendidissima luce, quando si leggono, olrre alle ordinanze, le corrispondenze ricorse tra il Commessario ripartitore ed il procurator generale intorno a questo punto. In tale lungo carteggio si ravvisa, che meglio di ogni altro il Commessario ripartitore era il primo convinto dell'ottimo diritto del baron Ferrari in potere mandar via i coloni dai fondi; e così pensava perchè questi erano evidentemente burgensatici. Si riteneva poi dal confermarsi in qnesto primo avviso, dacchè li reputava di origine feudale, sol perchè messi *intra*

fines feudi. Ecco per qual motivo il Commessario ripartitore giudicò con tanti capi distinti le varie controversie, sì come abbiamo di sopra osservato, e si riserbò esplicitamente la dichiarazione dei presunti feudali, dopo la spiegazione del Proccurator generale.

Or se al primo capo della ordinanza attribuir si volesse la intelligenza la più rigida ed avversa, potrebbe dirsi, che fino alla pruova della legittimità dello acqnisto, e della sicura qualità burgensatica con altri titoli, prescindendo dalla partita catastale, i fondi occupati dovevano reputarsi appadronati, ed in questo caso anche il diritto a terreggiare sarebbe legittimo; perciocchè il terraggio si esige precisamente sopra i fondi certi feudali; solo deve soffrire la commutazione del canone, giusta i decreti citati di sopra.

Ma se il barone Ferrari indipendentemente della partita; pruova, e dimostra la qualità burgensatica, e lo acquisto in tal carattere da lui fatto di questi fondi; cade la idea di essere questi usurpazioui del demanio feudale, e si rassicura la indubitabile loro natura, accompagnata soltanto dalla presunzione della origine feudale, la quale se da una banda fa che i coloni sieno perpetui, conferma dall' altra la riscossione del terraggio. Questi titoli sono cinque solenni apprezzi giuridicamente fatti in contraddizione della

università di Roseto; e l' aggiudicazione avvenuta in S. R. C., che forma il titolo di acquisto.

Ecco come sono posti in armonia i capi delle ordinanza tra loro, allogando ciascuno nella sua propria sede.

Partita catastale; assoluto dominio ossia pieno diritto nel barone, se si verificasse il proprio possesso, o quel d' altrui per pubbliche scritture. -- In difetto di titoli, subentra la presunzione di essere parte del demanio feudale. -- A quali titoli dovesse cedere la presunzione lo dichiara il proccurator generale, spiegando il giudicato della Commessione feudale, dal quale unicamente dipende il diritto a terraggiare.

Tutto questo corredo di argomenti è pur di soperchio per la causa, mentre assicurata la qualità di *coloni* nei contraddittori sta nel barone tutto il favore del capo primo della ordinanza; perciocchè i coloni non posseggono per loro stessi, ma pel padrone, e quindi sotto questo aspetto in favore del barone milita la partita catastale congiunta al possesso, che altri tien per lui; Soli estremi richiesti dal Commessario ripartitore.

§. III. La G. C. dei conti ha violato il suo medesimo giudicato de' 22 dicembre 1829.

La Gran Corte col suo precedente avviso dell'epoca su detta ordinò, *che le parti adissero lo Intendente*, *perchè* MANDASSE AD ESECUZIONI LA PARTE CONTROVERSA DELLA DECISIONE DELLA COMMESSIONE FEUDALE DE' 28 MAGGIO 1810. Questo avviso costituisce un giudicato, perchè appruovato da S. M. (D. G.)

Dunque la G. C. ebbe per vero, che il diritto del barone doveva dipendere esclusivamente dal giudicato: che la intelligenza del capo che vi aveva riguardo era tuttora controversa: che per nulla l'ordinanza dei 17 di dicembre 1811 aveva definito il suggetto della contesa, anzi lo aveva dichiarato dipendente dal giudicato, la di cui spiegazione era rimandata al procurator generale per lo decreto dei 3 luglio 1810: che bisognava rimuovere tutte le arbitrarie illazione desunte dalla ordinanza medesima richiamando la controversia al suo unico principio: che ove per avventura la Gran Corte avesse opinato che il suggetto della lite era esaurito e deciso da una pronunciazione diffinitiva della ordinanza, avrebbe esaurito interamente il giudizio, passando dal rescindente a motivo della nullità di rito al merito del

rescissotio, ed avrebbe dichiarato ostare alla pretensione del barone la cosa giudicata.

Ma cosa giudicata non ha rinvennto la Gran Corte in questa ordinanza del Commessario ripartitore, comechè se fosse così, non poteva trapassando a traverso dell' ordinanza, risalire sino al giudicato della Commissione feudale, e comandarne la esecuzicne nella sua parte controversa. Quando la ordinanza de' 17 di dicembre 1811 avesse deciso diffinitivamente il punto della lite in esecuzione del giudicato della commissione feudale, non vi poteva rimanere in questo alcuna parte controversa. Se quindi la G. C. giudicando sopra una ordinanza dello Intendente renduta in linea di spiega di quella del Commessario ripartitore del 1811, ha detto, che di nuovo l' Intendente eseguisse la parte controversa della sentenza della Commissione dei feudi del 1810 ha giudicato di non esservi giudicato nella ordinanza del commessario ripartitore del 17 dicembre 1811.

Avendo coll' avviso recente de' 25 giugno 1834 detto la Gran Corte il contrario è manifesto di avere manomesso è distrutto il suo precedente giudicato de' 22 dicembre 1829.

Dunque doveva il commessario del Re, ossia lo Intendente per esecuzione del giudicato della mede-

sima G. C. de' Conti porre in esecuzione la parte controversa dell' altro giudicato della Commissione dei feudi.

Se questa parte era controversa, vuol dire che dei dubbi eransi destati nell' animo del Commessario ripartitore nel momento della sua esecuzione. La facoltà di scioglierli fissando la vera intelligenza del giudicato era data al procurator generale, al quale se ne rimise il Commissario ripartitore. La spiegazione datane da questo magistrato ha fissato la vera intelligenza del giudicato: Ha chiarito la controversia: Ha dileguato i dubbî. Il solo eseguimento doveva apprestarsi nel senso della spiegazione, e del giudicato.

E questo eseguimento lo stesso Commessario lo avrebbe nel 1811 effettuato, se il fato o il reo talento degli uomini non avesse disperso il catalogo rimessogli dal procurator generale. Ma se, o il catalogo felicemente fosse arrivato al suo destino, o gli apprezzi si fossero esibiti: cosa mai avrebbe quel commessario fatto nel 1811? Quello stesso che i suoi successori han praticato nel 1828 e nel 1833. Avrebbe mantenuto nel barone il diritto a terraggiare sopra i fondi descritti per burgensatici nei due apprezzi di Vetromile e Papa, dai quali il procurator generale aveva estratto il suo notamento, che mandò al Com-

missario ripartitore nel 1811. E questo per l'appunto si è praticato dagli Intendenti suoi successori.

Lo avere la G. C. dei Conti segnato un cammino diverso, e l'essersi allontanata dalle sicure norme, e dai giudicati, da noi di sopra riferiti produce necessariamente di dovere soggiagere il suo avviso alla severa censura della Consulta generale del Regno.

Napoli 18 di gennaio 1836.